

14 FEBBRAIO 2025

DETERMINAZIONE N. 39

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE ABITATIVO/ STUDENTATO S. BARTOLAMEO / UFFICI /

SANBAPOLIS/MAYER: SERVIZIO DI PORTINERIA E VIGILANZA PASSIVA NEGLI IMMOBILI DI OPERA UNIVERSITARIA – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DI LAVORO SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE – LOTTO 2

C.I.G: (lotto 2) 9806182D5F

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, Opera utilizza a titolo di proprietà o ad altro titolo, diversi fabbricati, a sicurezza e fruizione dei quali è essenziale sia garantito un presidio di portineria, nonché un servizio di vigilanza non armata.

Con determinazione n. 121 di data 29 maggio 2023 sono stati approvati gli atti per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di portineria e vigilanza passiva negli immobili di Opera Universitaria: nello specifico le prestazioni riguardavano il servizio di portineria presso la Residenza Universitaria Mayer e il servizio di portineria e di vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo e la Sede di Opera Universitaria di Trento in "Sanbapolis".

Con determinazione n. 41 di data 22 febbraio 2024 si è preso atto dell'aggiudicazione efficace in favore del CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede a Trento in Via Al Maso Visintainer n. 10, c.f. 00638070227. Il contratto ha durata dal 01/03/2024 al 28/02/2027 e avrà quindi durata di tre anni con possibilità per l'Ente di procedere ad un rinnovo del contratto per ulteriori tre anni oltre che alle eventuali opzioni.

L'appalto è stato suddiviso in due lotti:

- LOTTO 1: servizi di portineria della sede di Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada 82/A Sanbàpolis e servizi di portineria e vigilanza passiva presso le Residenze Universitarie di San Bartolameo via della Malpensada 140 pari ad euro 1.299.680,64 Iva al 22% compresa con oneri per la sicurezza pari a 0,00;
- LOTTO 2: servizi di portineria della Residenza Universitaria Mayer Piazzetta Valeria Solesin, 1 a Trento pari ad euro 671.662,12 Iva al 22% compresa con oneri per la sicurezza pari a 0,00.

Dato atto che la ditta aggiudicataria, già nell'atto dell'offerta, aveva specificato che intendeva subappaltare i servizi di cui all'oggetto, in conformità a quanto disposto dall'art. 26 co. 2, lett. a) della L.p. 2/2016 e dall'art. 105, co. 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

preso atto che in data 16/01/2025 Consorzio Lavoro Ambiente Società Cooperativa, con istanza prot. Opera n. 602 di medesima data, ha inviato richiesta di autorizzazione al subappalto per la parte di contratto riguardante i servizi di portineria e vigilanza passiva negli immobili di opera universitaria di Trento - LOTTO 2 - svolti da personale svantaggiato ai sensi della L. 381/1991 ad un prezzo orario di 20,93/h per un totale presunto di € 577.000,00 a favore di "LAVORO" Società Cooperativa Sociale, con sede in Borgo Lares, Località Copera n. 1, C.A.P. 38079, n. tel. 0465.326420 n. fax 0465.328358, indirizzo mail info@cooplavoro.net, indirizzo PEC lavoroscs@pec.it, Partita IVA e Codice Fiscale "01669200220";

vista la documentazione prodotta dall'affidatario ed in particolare il contratto di subappalto, debitamente sottoscritto dalle parti in data 16.01.2025 (prot. Opera n. 602 di data 16/01/2025) ed i relativi allegati portanti medesimo numero di protocollo:

- contratto di subappalto comprensivo del Atto di nomina del sub-responsabile del trattamento;
- dichiarazioni del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- dichiarazione idoneità tecnica professionale;
- dichiarazione conto corrente dedicato;
- visura ditta subappaltatrice;
- composizione societaria subappaltatore;
- dichiarazione presa visione del DUVRI;
- DUVRI lotto 2 firmato;
- dichiarazione iscrizione alla White List;
- contabile versamento imposta di bollo;

accertato l'inserimento della disciplina nel contratto e negli allegati:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante;
- dell'indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010 e gli obblighi in materia di legalità;
- della clausola "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente";
- di garantire il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate;
- di aver preso visione del capitolato d'appalto;
- che l'impresa è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale e valutazione rischi così come espressamente previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- che il CCNL applicato è il seguente: cooperative sociali;
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
- della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 675/2016 (GDPR);

- di aver preso visione e accettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) redatto dal Committente (parte integrante del Contratto di Appalto per i) ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 26 del D. Lgs 81/2008;
- l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 in tal caso non risulta essere necessaria sia per l'importo inferiore a € 150.000 sia perché non rientra tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art.1, comma 53 della Legge 190/2012;

viste le dichiarazioni rese contestualmente alla suindicata istanza dall'impresa Consorzio Lavoro Ambiente Società Cooperativa, ovvero:

- che non esistono forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile tra detta impresa e "LAVORO" Società Cooperativa Sociale;
- di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale della ditta subappaltatrice;

l'Amministrazione ha proceduto a dare avvio alle verifiche ex artt. 80 del D.Lgs. 50/2016;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova della ditta "LAVORO" Società Cooperativa Sociale, iscritta con numero REA TN - 168403 e valutato che vi è coerenza tra i servizi da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice (ossia: "attività di custodia, portierato e guardiania") e constatato altresì che non vi sono procedure concorsuali, fallimentari ovvero procedure di concordato preventivo per come si evince dalla visura camerale storica e dal prospetto di vigenza dell'impresa (prot. Opera n. 1365 dd 04/02/2025);

verificata la regolarità contributiva dell'Operatore economico (prot. Opera n. 1533 dd 07/02/2025), il quale risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (scadenza validità DURC il 21/02/2025);

accertato che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC (prot. Opera n. 1532 dd 07//2025);

preso atto dell'esito delle verifiche del casellario penale, giunto con prot. Opera n. 1526 di data 07/02/2025 e del relativo verbale interno prot. n. 150486388 di data 14/02/2025;

visto il certificato relativo all'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al prot. Opera n. 1328 di data 03/02/2025;

verificata l'insussistenza di violazioni definitivamente e non definitivamente accertate relativamente all'obbligo di pagamento di imposte e tasse (prot. Opera n. 1428 dd 05/02/2025);

verifica l'assenza di cause di esclusione ex art. 80, comma 2 primo periodo, D. Lgs 50/2016 mediante consultazione della White list (prot. n. 1531 di data 07/02/2025) ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

verificato che l'impresa non è soggetta all'obbligo previsto dalla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità (nota Agenzia del Lavoro prot. Opera n. 1774 di data 14/02/2025);

preso altresì atto che:

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

- non risultano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- la partecipazione dell'operatore economico non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- non v'è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura in essere;
- l'OE non ha fornito documentazione ovvero informazioni, dati o notizie di cui all'articolo 66, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- non risulta che l'offerta dell'OE sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
- non risulta che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- non risulta che l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- le dichiarazioni presentate, a seguito delle verifiche sinora svolte, risultano veritiere, salvo le verifiche ancora in corso presso gli Enti competenti;
- non risultano casi di Pantouflage o revolving door ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001.

accertata la correttezza delle dichiarazioni presentate, la validità della documentazione prodotta e l'esito delle verifiche ex artt. 80 del D.Lgs. 50/2016;

sentito il direttore dell'esecuzione;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA, per come sopra meglio identificata, ad affidare in subappalto la parte di contratto riguardante i servizi di portineria e vigilanza passiva negli immobili di opera universitaria di Trento - LOTTO 2 - svolti da personale svantaggiato ai sensi della L. 381/1991 ad un prezzo orario di 20,93/h per un totale presunto di € 577.000,00 a favore di "LAVORO" Società Cooperativa Sociale, con sede in Borgo Lares, Località Copera n. 1, C.A.P. 38079, n. tel. 0465.326420 n. fax 0465.328358, indirizzo mail info@cooplavoro.net, indirizzo PEC lavoroscs@pec.it, Partita IVA e Codice Fiscale "01669200220";

Si dà atto che il responsabile unico del procedimento, è individuato ai sensi dell'art. 6 della L.p. 23/1992, nella figura del Direttore di Opera Universitaria, dott. Gianni Voltolini.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2024 n. 2276;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; ";
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136.20210";
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" applicabile "ratione temporis";
- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" applicabile "ratione temporis";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

- 1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'impresa CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA affidataria del servizio in oggetto, ad affidare in subappalto la parte di contratto riguardante i servizi di portineria e vigilanza passiva negli immobili di opera universitaria di Trento LOTTO 2 svolti da personale svantaggiato ai sensi della L. 381/1991 ad un prezzo orario di 20,93/h per un totale presunto di € 577.000,00 a favore di "LAVORO" Società Cooperativa Sociale, con sede in Borgo Lares, Località Copera n. 1, C.A.P. 38079, n. tel. 0465.326420 n. fax 0465.328358, indirizzo mail info@cooplavoro.net, indirizzo PEC lavoroscs@pec.it, Partita IVA e Codice Fiscale "01669200220";
- 2. di dare atto che l'impresa aggiudicataria e l'impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dal combinato disposto di cui agli art. 26 della l.p. 2/2016, art. 42 e 43 della l.p. 26/93 e art. 105 del D.lgs 50/2016 ed in particolare:
 - a) l'Impresa aggiudicataria:
 - ✓ deve trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione relativa all'impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, Assicurativi ed Antinfortunistici;
 - b) l'Impresa subappaltatrice:

- ✓ di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
- ✓ deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione;
- 3. di dare atto che l'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali eccedenze d'importo del subappalto;
- 4. di dare atto che l'impresa affidataria e l'impresa subappaltatrice sono tenute all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
 - ✓ l'impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai servizi subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
 - ✓ le parti non intendono procedere al pagamento diretto del subappaltatore;
- 5. di dare atto che le fatture del subappaltatore dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale ed ai codici CIG;
- 6. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 30 giorni, termina con la data del presente provvedimento;
- 7. di trasmettere copia del presente provvedimento a CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA;
- 8. di rammentare a CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA di trasmettere copia del codice di comportamento adottato dall'Ente al subappaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 35 c. 3 del Capitolato d'appalto.

IL DIRETTORE dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA